

Art. 3.

Sono abrogati gli articoli 166 e 167 della vigente legge comunale e provinciale.

Art. 4.

La nomina del segretario e di qualunque altro impiegato che entri in servizio per la prima volta avrà un biennio di prova. Qualora il funzionario non sia licenziato sei mesi prima della scadenza del biennio stesso, con deliberazione motivata presa con l'intervento dei due terzi almeno dei membri in carica del Consiglio o del Consorzio, la nomina acquista carattere di stabilità. Il biennio di prova sarà limitato ad un anno se il funzionario ha prestato anteriormente immediato ed ininterrotto servizio per più di un anno. In questo caso il licenziamento deve essere dato sei mesi prima della scadenza di questo anno di prova.

Art. 5.

Contro il licenziamento avvenuto sia durante, sia dopo il periodo di prova è ammesso ricorso entro due mesi sotto pena di decadenza alla Giunta provinciale amministrativa, che pronunzia in merito, sentito il Consiglio di disciplina, di cui agli articoli 100 e 101 del regolamento per la esecuzione della vigente legge comunale e provinciale.

Art. 6.

I prefetti dovranno stabilire, fra sei mesi dalla promulgazione della presente legge, con loro decreto il numero e lo stipendio minimo nonchè le qualifiche degli impiegati del comune, previi pareri motivati dei Consigli comunali o delle rappresentanze consorziali o dei Consigli di disciplina.

Per gl'impiegati subalterni sarà sentito anche il parere del segretario comunale titolare.

Art. 7.

È esteso ai segretari ed impiegati comunali il trattamento di favore concesso ai maestri elementari ed agli impiegati dello Stato, circa il ribasso dei prezzi di trasporto sulle ferrovie dello Stato e sulle linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato medesimo.

Art. 8.

Gli stipendi di cui all'articolo 2 si aumenteranno di un decimo per ogni sessennio di effettivo servizio.

L'aumento di detto decimo avrà luogo allo scadere di ciascun sessennio, e non potrà estendersi oltre il quarto di essi.

Gli aumenti di stipendio non assorbono i decimi sessennali già conseguiti.

Art. 9.

In armonia all'articolo 7 della legge 25 febbraio 1904, n. 57, sull'assistenza sanitaria, è concessa alla Giunta provinciale amministrativa la facoltà anche di ufficio di aumentare lo stipendio degli impiegati comunali sentito prima il Consiglio comunale, il Consorzio e quello di disciplina, tenuto conto delle condizioni finanziarie del comune o consorzio, delle funzioni e condizioni finanziarie dell'impiegato.

PROPOSTA DI LEGGE del deputato VINAJ. — *Per estendere ai giudici conciliatori del Regno le riduzioni sui trasporti ferroviari e marittimi.*

Articolo unico.

Sono compresi con la presente legge negli elenchi della concessione speciale C approvati con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, i giudici conciliatori del Regno.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO ROMEO. — *Aggregazione del comune di Santa Domenica Vittoria al mandamento di Francavilla Sicilia.*

Art. 1.

Il comune di Santa Domenica Vittoria è distaccato dal mandamento di Raccuia e aggregato giudiziariamente a quello di Randazzo, amministrativamente a quello di Francavilla Sicilia.

Art. 2.

Il Governo del Re curerà l'esecuzione della presente legge dal giorno della sua promulgazione.

PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO BREZZI. — *Sull'infanzia abbandonata.*

Art. 1.

Il mantenimento e l'assistenza dell'infanzia abbandonata in genere costituisce un servizio obbligatorio per le provincie del Regno che lo esercitano col concorso dei comuni nei modi determinati dal regolamento e mediante speciali contributi da determinarsi con decreto Reale, sentiti i pareri del Consiglio provinciale, della Com-